



COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

L'anno duemilatreddici addì ventinove del mese di novembre alle ore 18.00 nella sede della Istituzione sita in Caltrano in Via Roma n. 45 , si è riunito il consiglio di amministrazione della Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
FRIGO RICCARDO	Presidente	X	
SEGALLA AGNESE	Consigliere	X	
ODELANTI GRAZIA	Consigliere	X	
GARZOTTO FRANCESCO	Consigliere	X	

Assiste con funzioni di segretario il direttore Dal Santo Moreno

Assume la presidenza il Signor **Frigo Riccardo**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E TERZO SETTORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLE COOPERATIVE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO :**

- X** è immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del regolamento per il funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano", approvato con delibera del Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013 e trasmesso al Comune di Caltrano per la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni

diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del regolamento per il funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano", approvato con delibera del Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013 dopo l'approvazione dal parte del Consiglio Comunale stesso in quanto atto fondamentale di cui all'art. 9 comma 2 del citato regolamento



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Istituzione "Casa di Riposo di Caltrano"

Via Roma n. 45 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n. tel. 0445/390057 - n. fax 0445/395931

e-mail casariposo@comune.caltrano.vi.it

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E TERZO SETTORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLE COOPERATIVE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE :

- l'art. 5 della Legge n. 381/1991, come modificata dalla Legge n. 52/1996, prevede che gli Enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- l'art. 9 della medesima Legge n. 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche;
- la Regione Veneto - con L.R. n. 24/1994 - ha provveduto a dare attuazione alla citata normativa statale, innovandola successivamente con la recente L.R. n. 23/2006, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
- l'art. 10 della Legge Regionale n. 23/2006 stabilisce che la Giunta disciplina le modalità di affidamento alle cooperative sociali dei servizi in materia socio-sanitaria e di servizi alla persona, definendo in particolare le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni-tipo di cui all'art. 9, comma 2 della Legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione regionale;
- l'art. 10 comma 2 della L.R. n. 23/2006 stabilisce che le convenzioni-tipo riguardano:
 - 1) la gestione dei servizi alla persona;
 - 2) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge n. 381/1991;
 - 3) l'esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 4189/2007 ha adottato i provvedimenti di cui al capo IV (Affidamento dei servizi) della L.R. n. 23/2006, e precisamente l'Allegato A "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali", corredato dagli Allegati B, C, D, E e F, contenenti gli strumenti attuativi del citato capo IV;

RILEVATO che i soggetti che possono beneficiare delle modalità di affidamento di cui al capo IV della L.R. n. 23/2006 sono le cooperative sociali di tipo A, le cooperative sociali di tipo B ed i loro consorzi, nonché le cooperative sociali ad oggetto plurimo, per i seguenti oggetti:

Cooperative sociali di tipo A:

- 1) servizi in materia socio-sanitaria e educativa, così come previsto dall'art. 1 della Legge 381/1991
- 2) servizi alla persona, nella più ampia accezione specificata dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 in applicazione della Legge n. 328/2000

Cooperative sociale di tipo B:

- 1) fornitura di beni e servizi, di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991
- 2) esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti

CONSIDERATO che tra i sistemi di affidamento è dato particolare rilievo al “convenzionamento diretto”, confermando l’impostazione di favore già riservata a beneficio sia delle cooperative di tipo A che di quelle di tipo B dalla L.R. n. 24/94;

ACCERTATO che la D.G.R.V. n. 4189/2007 specifica che:

- l'utilizzo dello strumento della convenzione da parte degli Enti pubblici non è un obbligo giuridico, ma una facoltà della quale la P.A. può avvalersi nell'esercizio del proprio potere discrezionale;
- alla luce del regime di particolare favore riservato dal legislatore nazionale e regionale alla cooperazione sociale, in ragione delle finalità di pubblico interesse dalla stessa perseguite – in quanto scopo della cooperazione sociale è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini - ferma restando la facoltà di stipulare singoli rapporti convenzionali diretti, gli Enti Pubblici possono esercitare più efficacemente il loro potere discrezionale in relazione all'obiettivo perseguito mediante provvedimenti di carattere generale, nell'ambito dei quali si stabilisce una ripartizione di massima tra attività da affidare mediante sistemi tipici della contrattualistica pubblica ed attività da attribuire con il sistema del convenzionamento agli enti no profit;
- come già disposto con la circolare presidenziale n. 3/2005, relativamente al convenzionamento diretto con le cooperative di tipo B, è opportuno che le Pubbliche Amministrazioni che intendono procedere ad affidamenti di servizi o forniture tramite convenzionamento diretto si dotino di un provvedimento di indirizzo con cui stabilire gli obiettivi di promozione umana ed integrazione sociale che si intendono perseguire attraverso la creazione di occasioni di lavoro per le cooperative sociali di tipo B, le quali inseriscono soggetti svantaggiati, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della legge 381/1991;

CONSIDERATO che:

1) per le cooperative sociali di tipo A - con riferimento quindi ai servizi sociosanitari ed alla persona, che rientrano nella categoria dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006) - si può ricorrere all'affidamento in convenzionamento diretto sia per servizi sotto che sopra soglia di rilievo comunitario;

2) per le cooperative sociali di tipo B - con riferimento quindi alla fornitura di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991 - gli affidamenti mediante il convenzionamento diretto devono essere inferiori al limite della soglia comunitaria prevista dalle direttive europee (attualmente pari a € 206.000,00 al netto dell'I.V.A.);

PRECISATO tuttavia che, anche sopra soglia comunitaria, si potrà comunque procedere all'affidamento del contratto pubblico a cooperative di tipo B utilizzando una delle seguenti procedure:

1. la riserva di partecipazione, di cui all'articolo 13 della L.R. 23/2006
2. l'inserimento nei bandi o capitolati di gara, fra le condizioni di esecuzione, dell'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma primo, della legge 381/1991 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo (art. 5, ultimo comma, della L. 381/1991)
3. l'inserimento di una specifica clausola sociale, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, in particolare - nei bandi di gara per le forniture sopra soglia - attribuendo almeno il 5% del punteggio sulla qualità per la partecipazione agli appalti di cooperative sociali di tipo B o di raggruppamenti temporanei d'impresa che associno cooperative sociali di tipo B

ACCERTATO che ai sensi della D.G.R.V. n. 4189/2007 la quota percentuale delle forniture sotto soglia comunitaria di beni e servizi - diversi da quelli socio sanitari ed educativi – che l'Amministrazione si impegna a riservare alle cooperative di tipo B non deve essere inferiore al 30%;

RAVVISATA l'importanza di aderire agli indirizzi regionali al fine di individuare le forniture di beni e servizi che si intendono affidare direttamente a cooperative sociali - con particolare riferimento a quelle di tipo B - avvalendosi delle innovazioni introdotte dalla recente legislazione regionale e dei nuovi strumenti di promozione e sviluppo del terzo settore;

RITENUTO che i nuovi sistemi di affidamento diretto siano strumenti utili per valorizzare le risorse presenti sul territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale – con particolare attenzione alle categorie svantaggiate ed alle fasce deboli della popolazione – attività che appaiono assai rilevanti sotto l'aspetto di solidarietà sociale, in quanto promuovono percorsi di integrazione sociale e lavorativa a favore di persone che a causa del proprio svantaggio o della gravità del disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali;

RICHIAMATO l'art. 3 del D. Lgs. 267/2000, che definisce il comune come l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e ritenuto che in tal senso appare compito fondamentale dell'Amministrazione – soprattutto nell'attuale contesto economico e lavorativo –

adoperarsi affinché l'attività delle cooperative sociali presenti nel territorio siano coinvolte nello svolgimento dei servizi al cittadino in modo da creare occasioni di lavoro a favore delle persone svantaggiate e deboli, poiché il loro recupero ed inserimento sociale rientra nelle funzioni istituzionali dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario dotarsi di un atto di indirizzo per poter ricorrere al convenzionamento diretto con le cooperative sociali ai sensi delle disposizioni regionali sopra illustrate;

EVIDENZIATO inoltre come questo atto vuole assumere anche natura ricognitoria in ordine ai servizi ad oggi esternalizzati a cooperative sociali che qui di seguito si riportano :

- affidamento alla cooperativa MANO AMICA con sede a Schio in Via XX Settembre n. 10 del servizio di noleggio , lavaggio e stiratura della biancheria piana , mediante affidamento diretto
- affidamento alla cooperativa PROMOZIONE LAVORO con sede a S. Bonifacio (VR) in Via Cimitero n. 15 del servizio di fisioterapia mediante affidamento diretto
- affidamento alla cooperativa MANO AMICA con sede a Schio in Via XX Settembre n. 10 del servizio di animazione mediante affidamento diretto
 - affidamento alla cooperativa SERENA ASSISTENZA con sede a Bari in Via Amendola del servizio di servizi socio assistenziali da attivarsi nel nucleo B "Ospiti autosufficienti" , gestione del servizio letti nucleo A , gestione del reparto cucina mediante ricorso all'istituto del cottimo fiduciario

VISTI il D. Lgs. 267/2000, la L.R. 23/2006 e la D.G.R.V. 4189/2007;

PROPONE

1. DI RECEPIRE le direttive contenute nella D.G.R.V. n. 4189 del 18/12/2007, contenente la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, ed in particolare le modalità di affidamento diretto di servizi e forniture alle cooperative sociali;

2. DI INDIVIDUARE come segue i servizi che possono essere affidati direttamente alle cooperative sociali, fatto salvo il rispetto del limite della soglia comunitaria per quanto riguarda le cooperative di tipo B

3. DI STABILIRE inoltre l'indirizzo mediante il quale l'affidamento dei servizi di minore entità economica quali :

- a) fisioterapia
- b) lavanderia
- c) animazione

avvenga mediante la procedura dell'affidamento diretto

4. DI PRECISARE che l'affidamento della gestione dei servizi socio assistenziali da attivarsi nel nucleo B "Ospiti autosufficienti" , della gestione del servizio letti nucleo A "Ospiti non autosufficienti" e della gestione del reparto cucina, avvenga mediante ricorso all'istituto del cottimo fiduciario

5. DI PRECISARE che l'affidamento dei servizi e forniture di cui sopra deve avvenire secondo le procedure di cui al capo IV della L.R. n. 23/2006

6. DI DARE ATTO che l'affidamento diretto di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo A e B deve avvenire altresì nell'integrale rispetto delle convenzioni-tipo allo scopo approvate dalla Giunta Regionale, nel testo rispettivamente di cui all'allegato B alla D.G.R.V. n. 4189/2007 ("convenzione-tipo per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo A di servizi socio-sanitari ed educativi e di servizi alle persona mediante convenzionamento diretto") e dell'allegato C alla D.G.R.V. n. 4189/2007 ("convenzione-tipo per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B della fornitura di beni e servizi o dell'esecuzione di lavori mediante convenzionamento diretto"), che qui si intendono integralmente richiamate;

7. DI ESPRIMERE L'INDIRIZZO di individuare in capo alla cooperativa affidataria dei servizi di cui al precedente punto n. 4, l'operatore economico cui affidare, in caso di effettiva necessità, l'esecuzione di prestazioni socio assistenziali che possono essere elencate in maniera indicativa ma non esaustiva come segue :

- alzata dell'ospite
- igiene personale
- messa letto

- alimentazione
- sorveglianza

nonché le operazioni collegate ai servizi generali che possono essere elencate in maniera indicativa ma non esaustiva come segue :

- pulizia giornaliera della zona giorno
- pulizia giornaliera della zona notte
- pulizia giornaliera dei bagni
- pulizia periodica delle vetrate
- preparazione e distribuzione della terapia
- prelievi ed interventi di medicazioni
- verifica e distribuzione pasti

CHE tale indirizzo espresso sia attuato secondo i seguenti criteri :

- dare incarico al direttore di relazionare al presidente della istituzione in merito al sorgere della effettiva necessità dell'affidamento temporaneo di servizi in parola
- procedere all'affidamento , previo parere favorevole del presidente della istituzione , alle condizioni economiche proposte dalla cooperativa aggiudicataria

8. DI DARE ATTO ALTRESI' che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del regolamento per il funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano", approvato con delibera del Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013 e trasmesso al Comune di Caltrano per la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni

IL PRESIDENTE
(Frigo Riccardo)

Delibera n. 12 del 29.11.2013..

PARERI	
Articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il direttore Dal Santo Moreno _____	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile contabile Dal Santo Laura _____
X Atto di mero indirizzo Caltrano, __29.11.2013____	Caltrano, _____
Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti Art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Il Direttore F.to Dal Santo Moreno Caltrano ...29.11.2013.....	

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Frigo Riccardo)

IL DIRETTORE
F.to (Dal Santo Moreno)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

☒ In data __29.11.2013__, in quanto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 11 comma 9 del regolamento per il funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano", approvato con delibera del Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013

☐ dopo l' approvazione da parte del Consiglio Comunale di Caltrano come disposto dall'art. 11 comma 9 del regolamento per il funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari "Casa di riposo di Caltrano", approvato con delibera del Consiglio Comunale stesso n. 4 in data 11/02/2013 in quanto atto fondamentale di cui all'art. 9 comma 2 del citato regolamento

Caltrano, __29.11.2013

IL DIRETTORE
F.to (Dal Santo Moreno)

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all'albo presso la sede della istituzione a partire dal ____10.12.2013____.

Caltrano, ____10.12.2013__

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Crosara dr.ssa Laura)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Caltrano, ____10.12.2013____

IL DIRETTORE
F.to (Dal Santo Moreno)
